

Le precisazioni dell'Inps in merito alla facoltà concessa dalla legge di stabilità

È ammesso il mix tra i riscatti

Sì alla cumulabilità tra laurea e congedo parentale

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Cumulabile il riscatto della laurea con quello del congedo parentale fuori rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio, infatti, è possibile chiedere all'Inps il riconoscimento di periodi di studio anche se sia stato chiesto il riscatto del periodo di congedo parentale non fruito (massimo sei mesi) e viceversa. Il pagamento del riscatto, determina il riconoscimento di questi periodi ai fini del diritto e della misura di una pensione (dunque un'occasione in più per «arrotondare» i mesi o gli anni che mancano per mettersi a riposo). La novità arriva dalla legge di stabilità 2016 ed è stata illustrata dall'Inps nella circolare n. 44/2016.

Il riscatto del congedo parentale (fuori rapporto lavoro). I lavoratori dipendenti hanno la facoltà di riscattare, a domanda, i periodi corrispondenti alla durata dell'astensione facoltativa (ora congedo parentale), anche se relativi a maternità che si siano verificate al di fuori di un rapporto di lavoro. Per l'esercizio di tale facoltà è richiesta un'unica condizione: che a favore del lavoratore risultino versati almeno 5 anni di contributi da «effettiva» attività lavorativa. Nel computo dei 5 anni, pertanto, vanno considerati soltanto i periodi durante i quali c'è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento di contributi, anche se non c'è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, festività, malattia ecc.). Il requisito deve essere posseduto alla data di formulazione della domanda. Quest'ultima va presentata alla sede Inps competente per territorio (dove risiede il lavoratore), unitamente a un'autocertificazione che attesti tutti i dati relativi a maternità, paternità e data di nascita del bambino per il quale si richiede il riscatto del periodo di congedo parentale.

Il susseguirsi di norme e

riforme ha dato vita a una griglia di condizioni e limiti all'esercizio della facoltà di riscatto, riassunta in tabella. Oggi, ossia a partire dal 28 marzo 2000 (a seguito della legge n. 53/2000 e in considerazione della modifica temporale di fruizione dei congedi introdotta dalla riforma del Jobs act), il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre e il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi dopo la nascita del bambino (è questo il periodo cosiddetto di «maternità/paternità», per cui c'è l'assenza obbligatoria della madre/padre), è quello stesso previsto nei casi di astensione facoltativa (congedo parentale) in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità: pertanto, quello che si colloca entro i primi 8 anni di vita del bambino, nonostante il congedo possa essere fruito fino a 12 anni (perché i periodi di congedo fruiti tra gli 8 e i 12 anni non è mai indennizzato).

I contributi accreditati dopo l'avvenuto pagamento del riscatto sono utili sia ai fini del diritto e sia della misura della pensione, inclusa l'ex anzianità (oggi pensione anticipata).

Il riscatto della laurea. I lavoratori dipendenti hanno la facoltà di riscattare, a domanda, i periodi corrispondenti al corso legale di laurea a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto.

Si possono riscattare:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui

corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

- i titoli accademici introdotti con riforma del dlgs n. 509/1999 cioè: laurea, al termine di un corso di durata triennale e laurea specialistica, al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici i corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario).

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Come accennato, per poter chiedere il riscatto è necessario che il lavoratore abbia conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; che i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto; che il richiedente sia titolare di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio). I contributi da riscatto sono utili sia ai fini del diritto e sia della misura della pensione.

Il cumulo dei due riscatti. Fino al 31 dicembre 2015, in vigore del comma 2, dell'art. 14, del dlgs n. 503/1992 (abrogato dalla legge n. 208/2015), era previsto che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro non era cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative:



l'esercizio dell'una precludeva l'altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la norma (comma 2 dell'art. 14 del dlgs n. 503/1992) con la conseguenza che, per le domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2016, non è più operativo il regime di alternatività e, dunque, è diventato possibile esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.

Cumulabilità estesa al progresso. Peraltro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento «a periodi» antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, possono avere a oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua a essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data antecedente al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa d'incumulabilità vigente all'epoca. Tuttavia l'Inps, in virtù del generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo sui cittadini, ha stabilito che le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 e ancora pendenti, saranno definite d'ufficio (dalle competenti strutture territoriali dell'Inps) come se fossero state presentate alla data del 1° gennaio 2016. Una volta definite queste istanze pendenti, le sedi dell'Inps daranno apposita informazione ai diretti interessati, specificando che l'onere del riscatto è stato calcolato alla data del 1° gennaio 2016.

—© Riproduzione riservata—

Quando e come il riscatto del congedo

Periodo in cui ricade la maternità	A chi è data facoltà di riscatto	Il periodo riscattabile e le altre condizioni
Dal 4 gennaio 1951 al 17 gennaio 1972	Solo la madre	È quello successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino
Dal 18 gennaio 1972 al 17 dicembre 1977	Solo la madre	È quello successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino
Dal 18 dicembre 1977 al 27 marzo 2000	La madre o, in alternativa, il padre	È quello successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bimbo
Dal 28 marzo 2000	Madre e padre, autonomamente	È quello successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, nella stessa misura prevista nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e si deve collocare entro i primi 8 anni di vita del bambino
Dal 25 giugno 2015	Madre e padre, autonomamente	È quello successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, nella stessa misura prevista nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e si deve collocare entro i primi 8 anni di vita del bambino ⁽¹⁾

(1) I periodi di congedo fruiti tra gli 8 e i 12 anni non è mai indennizzato